

Sempre più frequente in ricorso agli avvocati per togliere contenuti da Internet

Diritto all'oblio, è l'ora dei legali

La tutela della riservatezza necessita di professionisti

Pagina a cura

DI ANTONIO RANALLI

Sempre più cittadini ed aziende si rivolgono agli studi legali per chiedere la rimozione da motori di ricerca e siti web la cancellazione di dati e notizie relativi a dati personali e fatti avvenuti nel passato. Il «diritto all'oblio» (vale a dire il diritto dell'interessato ad ottenere la cancellazione e la rinuncia ad ogni ulteriore diffusione dei dati personali che lo riguardano) è ormai entrato nell'agenda quotidiana dei professionisti. Un diritto che, come spiega l'avvocato **Sara Rizzon**, associate di **Jones Day**, «non è del tutto estraneo alla normativa attualmente vigente in materia di protezione di dati personali: a livello europeo, la Direttiva 95/46/CE, e in recepimento di questa, il nostro Codice in materia di protezione dei dati personali, sanciscono già, al ricorrere di determinati requisiti, il diritto dell'interessato



Tommaso Faelli

ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento. In tale contesto, si colloca la famosa pronuncia del maggio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (caso «Google Spain and Inc. v Agencia Española de Protección de datos e Mario Costeja González»). Considerata la preponderanza di Internet nell'«era digitale», e rilevata la capacità dei motori di ricerca di incidere significativamente sui diritti fondamentali di ogni individuo, la Corte di Giustizia sancisce l'obbligo dei motori di ricerca, in presenza di determinate condizioni, di rimuovere dall'elenco dei risultati di una ricerca effettuate a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, e ciò anche in assenza di previa o contemporanea cancellazione di tali informazioni dalle relative pagine web. Gli effetti di tale pronuncia per i motori di ricerca in Europa sono a dir poco dirompenti. A fronte di tale sentenza, Google, ad esempio, si è attivata mettendo a disposizione degli utenti un modulo on-line per effettuare richieste di rimozione di risultati di ricerca».

Le richieste dei clienti sono molteplici. «Abbiamo ricevuto richieste da clienti, persone fisiche particolarmente

note, per arginare la diffusione in rete di articoli sul loro conto», afferma l'avvocato **Tommaso Faelli**, socio di **Bonelli Erede Pappalardo**, «si tratta in genere di articoli su inchieste di varia natura, i quali talvolta speculano sulla notorietà del personaggio narrando episodi non sempre attinenti ai fatti di cronaca. In questi casi, è possibile anzitutto chiedere all'editore la rettifica dell'articolo. In caso di riscontro negativo, è possibile rivolgersi ai motori di ricerca per la deindicizzazione dei contenuti. In caso

di ulteriore diniego, o in alternativa, una forma di tutela rapida, relativamente economica ed efficace, è il ricorso al Garante Privacy. Infatti, le misure sanzionatorie disposte dal Codice Privacy presentano una valida alternativa alla giustizia ordinaria. Inoltre il Garante Privacy ha una spiccata sensibilità per questi temi».

Secondo Faelli, pur in difetto di un'espressa menzione normativa, il diritto all'oblio ha trovato applicazione in Italia ormai da alcuni anni. «In particolare nel 2012, la Cassazione ha riconosciuto, come equa espressione del diritto all'oblio, il diritto a ottenere l'integrazione di una notizia. Tale orientamento è stato poi seguito dal Garante Privacy, che ha ordinato la predisposizione di sistemi che permettano di segnalare, a margine di articoli online, successivi sviluppi delle vicende».

Sull'argomento si batte da anni l'avvocato **Giovanni Carta** dello studio legale **Carta**, che, quasi dieci anni fa, durante la XV legislatura, partecipò attivamente alla predisposizione di una proposta di legge, la n. 1829 del 16 ottobre 2006, intitolata «Disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale», di iniziativa, quale primo firmatario, dell'on. Giorgio Carta (allora segretario nazionale del Psdi). «L'iniziativa», afferma Carta, «era nata dal fatto che, nell'esercizio della mia professione, avevo potuto constatare l'insensibile reiterata invasione da parte dei media della propria sfera personale e reputazione di una donna, che, condannata ad oltre 20 anni di reclusione per un omicidio (peraltro da

lei sempre negato) risalente al 1987 e che all'epoca aveva avuto un grande risalto sulla stampa, nonostante il fatto

che fossero passati ormai quasi vent'anni e la donna avesse fatto di tutto per vivere nel silenzio l'espiazione della pena carceraria, veniva periodicamente aggredita dai media che, soprattutto nella stagione estiva ed evidentemente a corto di notizie interessanti, riproponevano al pubblico, con dovizia di particolari, incluse le foto e le immagini della donna, detto caso giudiziario.

Grazie alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, accade molto spesso che un soggetto, in passato sottoposto a procedimento penale, subisca continue aggressioni alla sua privacy attraverso la periodica rievocazione (e in alcuni casi, attraverso internet, la definitiva cristallizzazione) di fatti ormai risalenti nel tempo e che non hanno più alcun interesse pubblico. Orbene, a dispetto della copiosa normativa in materia di privacy e di protezione

dei dati personali, in realtà non esisteva alcuna disposizione che tutelasse, in modo chiaro e preciso, il cosiddetto diritto all'oblio, ossia che limitasse efficacemente - per giornali, televisioni e web provider - la possibilità di pubblicare indiscriminatamente informazioni personali afferenti a soggetti che hanno scontato (o stanno scontando) condanne penali in relazione a vicende risalenti nel tempo o che, addirittura assolti, hanno soltanto avuto la sventura di essere stati, con riferimento alle medesime vicende, sottoposti a procedimento penale. Si era ritenuto che, in ossequio ai vigenti principi costituzionali (nazionali e comunitari), si rendesse necessario predefinire il periodo di tempo oltre il quale un soggetto sottoposto a procedimento penale maturasse il diritto di non vedere più il proprio nome «accostato» alla vicenda.

Per quanto concerne, in particolare, il condannato, in funzione della necessità di un suo pieno reinserimento sociale, fatto salvo l'eventuale effettivo interesse pubblico (da provare rigorosamente), si era reputato «non attuale» (e, quindi, non pubblicabile e «non trattabile») una informa-

zione personale direttamente o indirettamente correlata alla precedente condanna subita da un soggetto, una volta trascorso il suindicato periodo di tempo». La proposta di legge, pur avendo raccolto il consenso di importanti esponenti politici - avendo avuto, quali firmatari, oltre trenta deputati, tra i quali l'attuale Presidente della Repubblica **Mattarella**, **Luciano Violante** e **Roberta Pinotti** - stante l'anticipata fine della XV Legislatura, non è riuscita a completare l'iter parlamentare per diventare legge.

Per **Sara Rizzon**, la nuova proposta di Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali «codifica» il diritto all'oblio in chiave digitale «stabilendo che, al ricorrere di determinate circostanze (e.g., mancanza di necessità dei dati rispetto alle finalità originarie che ne avevano giustificato la raccolta, revoca del consenso, decisione di un'autorità, illecito trattamento, etc.), l'interessato possa ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e altresì ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati.

Non solo: la proposta di Regolamento si spinge oltre gli orizzonti solcati dalla Corte di Giustizia, e, per il caso di ingiustificata pubblicazione di dati personali, pone espressamente a carico del titolare del trattamento (nel mondo Internet: l'editore di pagine web) l'onere di cancellare e di adottate tutte le

misure ragionevoli al fine di far cancellare i dati personali anche da parte di terzi (ivi inclusi i motori di ricerca). Per valutare la concreta efficacia delle nuove norme, non solo dovremo attendere la conclusione dell'iter di gestazione del nuovo Regolamento, ma anche aspettare l'adozione di provvedimenti esecutivi volti a specificare i criteri e le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali derivanti dalla pubblicazione - potere che la proposta di Regolamento demanda alla Commissione. Potranno gli utenti dormire sonni tranquilli? Difficile a dirsi. Intanto, si registra la nascita ed il proliferare di società e software che assistono gli utenti nel tentativo di dare concreta attuazione al diritto all'oblio. Tuttavia, in uno scenario tanto suggestivo quanto innovativo quale quello attuale, per il concreto esercizio del cosiddetto right to be forgot-

ten non sembra possibile prescindere dal diretto coinvolgimento dei motori di ricerca e degli web-master, allo stato depositari, ciascuno per la parte di propria competenza, di un ruolo attivo in tema deindicizzazione e cancellazione dei dati».

Anche **Giovanni Carta** è scettico sui software che consentirebbero di garantire una tutela del diritto all'oblio. «Da quanto mi risulta», spiega, «le Società che li propongono in realtà forniscono tutta una serie di servizi inerenti a contenuti web illegali, ma che non attoniscono alla tutela del diritto all'oblio così come prospettata dalla decisione della Corte di Giustizia. Si tratta, in sostanza, di servizi finalizzati alla tutela di attività illecita svolta tramite il web (per esempio, la pirateria commerciale), rispetto alla quale, tuttavia, esiste già una normativa posta a regolamentare la relativa tutela». Carta invece punta sul ruolo delle Autorità garanti della privacy dei singoli paesi europei che «possono essere investite della decisione dei casi in cui il cittadino si sia visto rigettare da parte del motore di ricerca la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi ad una sua vicenda processuale. Il nostro Garante della privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate dagli utenti dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzazione. In sette dei nove casi definiti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo che la posizione di Google fosse corretta in quanto è risultato prevalente l'aspetto dell'interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca, sulla base del fatto che le vicende processuali sono risultate essere troppo recenti e non ancora espletati tutti i gradi di giudizio.

In due casi, invece, l'Authority ha accolto la richiesta dei segnalanti. Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona».

Secondo **Tommaso Faelli** «il diritto all'oblio giocherà dunque un ruolo fondamentale nell'equilibrio tra diffusione delle notizie in rete, tutela della riservatezza e ruolo pubblico della persona, il quale giustifica - in un'ottica di trasparenza - la permanenza della sua condotta al centro della scena».

© Riproduzione riservata



Sara Rizzon



Giovanni Carta